

R E G O L A M E N T O

PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (di seguito “Camera di Commercio”) - nel rispetto dell’art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - secondo il regime dettato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54 emanato ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003 n. 27, ed in conformità alle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2

Sanzioni amministrative

1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della Camera di Commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente Regolamento e nella misura ivi determinata in coerenza con i principi di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La sanzione pecuniaria è irrogata dalla Camera di Commercio competente per territorio, di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 3

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del Regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento interamente effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni

rispetto ai termini di cui al comma 1 senza il contestuale versamento, quando dovuto, dell'interesse corrispettivo vigente o della sanzione ridotta a titolo di ravvedimento; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 1, o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato se il versamento parziale è effettuato entro la scadenza del termine di cui al comma 1.

Articolo 4

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora la Camera di Commercio accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale è tenuta a comunicare all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici).

Articolo 5

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione Finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 6

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Misura e criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dallo stesso Ministero delle Attività Produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% dell'ammontare del diritto dovuto. A tale sanzione originaria si applicano le maggiorazioni e/o riduzioni in relazione agli elementi di valutazione del singolo caso di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11, con conseguente individuazione della sanzione base per ciascuna violazione. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte nei termini di scadenza, la sanzione del 30% si applica sul diritto dovuto e non versato con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.

Articolo 8

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto omesso. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 D.M. n. 54/2005 e co.1 - 2 art. 7 D.Lgs. n. 472/1997
Fino a 80 euro	5%
Fino a 373 euro	10%
Fino a 518 euro	15%
Fino a 1.254 euro	20%
Fino a 2.500 euro	25%
Fino a 5.000 euro	30%
Fino a 10.000 euro	35%
Fino a 20.000 euro	40%
Fino a 40.000 euro	45%
Fino a 77.500 euro	50%

Articolo 9

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% in proporzione al diritto omesso qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

Articolo 10

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale, in proporzione al diritto omesso, massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del Regolamento n. 54/2005 sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto n. 54/05.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati, manifestatisi nell'anno di omissione del versamento del diritto.

Articolo 11

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, abbia omesso o tardato il versamento del diritto annuale, salvo che la violazione non sia stata definita ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 54/2005. A tal fine occorre che la violazione sia stata già

constatata in precedenti esercizi e oggetto di un provvedimento di irrogazione emanato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.

2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

UNA VIOLAZIONE	1 tardivo 7% 1 omesso 15%	15% max
DUE VIOLAZIONI	2 tardivi 20% 1 tardivo + 1 omesso 25% 2 omessi 30%	30% max
TRE VIOLAZIONI	3 tardivi 35% 2 tardivi + 1 omesso 40% 1 tardivo + 2 omessi 45% 3 omessi 50%	50% max

4. Il triennio di cui ai precedenti commi 1 e 3 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 472/1997, per le violazioni della stessa indole di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse, la Camera di Commercio - previa determinazione della sanzione base relativa a ciascuna violazione con riferimento alle singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11 - maggiora dalla metà al triplo la sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ed applica l'unica sanzione maggiorata così definita. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

3. La sanzione determinata nei casi di continuazione delle violazioni di cui al comma 1 non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento di cui agli articoli 16, comma 2, e 17 commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 ***Ravvedimento***

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
 - b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

Per le violazioni del diritto annuale dell'anno 2005 commesse dopo l'entrata in vigore del Decreto n. 54/2005 e non constatate si applica la sanzione ridotta di cui alle lettere a) e b) che precedono.

Per le violazioni commesse nel 2005 prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 54/2005 e non constatate, il ravvedimento si perfeziona con il versamento di 1/8 o di 1/5 della sanzione minima del 10% se il pagamento viene eseguito, rispettivamente, entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 54/2005.

2. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente (con un unico modello F24 nel medesimo giorno) alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale sul solo importo del diritto omesso con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Articolo 14
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.
3. Il provvedimento di irrogazione, ancorché contestuale all'avviso di accertamento, deve contenere tutti gli elementi previsti dai commi 2 e 6 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui all'art. 16, comma 3, e all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15
Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito il versamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione dell'atto di contestazione o di irrogazione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 16
Rateizzazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.

2. La rateizzazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori ad euro 1.000,00 (mille). Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni. Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateizzazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateizzazione concessa.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la decadenza dal beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 17 ***Autotutela***

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Dette memorie sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, a pena di inammissibilità:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, dinanzi alla competente Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera b), può presentare ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso l'atto entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, a pena di inammissibilità, presentare ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso la cartella.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di Commercio al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale, in sede di autotutela, dell'atto ovvero della cartella, nei casi di illegittimità o infondatezza degli stessi. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell'articolo 17 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria.
5. Il termine per la presentazione del ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 15 settembre) di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 19

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di contestazione ovvero di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive e a ruolo con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 20

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, oltre che alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (*favor rei*), limitatamente agli anni 2001 e 2002, sempre che tali violazioni non siano state definite e regolarizzate dall'Ufficio competente prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui all'art. 3, secondo periodo del comma 2 del presente Regolamento, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, sono sanzionate nella misura del 10% assumendo come base di computo e criteri di determinazione della sanzione quelli previsti dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento, in riferimento alle diverse fattispecie di violazioni, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo comma 3.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 11, rubricato "*Incremento della sanzione per recidiva*", non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 22

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione all'Albo Camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Bari.